DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/258 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2017

relativa agli obiettivi prestazionali rivisti e alle misure appropriate inclusi nel piano nazionale o nel piano per i blocchi funzionali di spazio aereo presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e non adeguati in relazione agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che stabilisce l'obbligo di misure correttive

[notificata con il numero C(2017) 728]

(I testi in lingua francese, italiana e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo («l'accordo») ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ([2]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete ([3]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 549/2004, come integrato nell'accordo, gli Stati membri e la Svizzera adottano i piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendo la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Tale regolamento prevede inoltre che la Commissione valuti la coerenza di questi obiettivi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d). Norme dettagliate al riguardo sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(2) Con la decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione ([4]) sono stati adottati obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori essenziali di prestazione, ovvero la sicurezza (safety), l'ambiente, la capacità e l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).

(3) Il 30 giugno 2015 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/1056 ([5]) relativa all'incoerenza di taluni obiettivi prestazionali presentati dalla Svizzera con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica.

(4) Il 2 luglio 2015 la Svizzera ha presentato un piano nazionale o un piano per i blocchi funzionali di spazio aereo rivisto, comprendente obiettivi prestazionali rivisti.

([1]) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73.
([2]) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
([3]) GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1.
([4]) Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).
([5]) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1056 della Commissione, del 30 giugno 2015, relativa all'incoerenza di taluni obiettivi inclusi nel piano nazionali o piano per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 18).